



**Misure per la prevenzione dei
fenomeni di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo**

Codice

Allegato 7 al
PTPCT

GRUPPO RETIAMBIENTE

**Misure per la prevenzione dei fenomeni di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo**

 GRUPPO RETIAMBIENTE	Misure per la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	Codice	Allegato 7 al PTPCT
---	--	--------	------------------------

Stato revisioni

Rev.	Data approvazione	Descrizione	Approvazione
00	20/05/2025	Prima emissione	Consiglio di Amministrazione di RetiAmbiente S.p.A.
	...		Amministratore Unico di AAMPS S.p.A.
	...		Consiglio di Amministrazione di ASCIT S.p.A.
	...		Consiglio di Amministrazione di GEOFOR S.p.A.
	...		Amministratore Unico di ERSU S.p.A.
	...		Consiglio di Amministrazione di ESA S.p.A.
	...		Amministratore Unico di REA S.p.A.
	...		Consiglio di Amministrazione di SEA Ambiente S.p.A.
	...		Amministratore Unico di Lunigiana Ambiente S.r.l.
	...		Consiglio di Amministrazione di GEA S.r.l.



GRUPPO
RETIAMBIENTE

Misure per la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Codice

Allegato 7 al
PTPCT

SOMMARIO

1. Scopo e campo di applicazione	4
2. Riferimenti normativi.....	5
3. Descrizione del processo.....	5
4. Gli indicatori di anomalia	5
5. I soggetti coinvolti	6
6. La comunicazione al soggetto gestore	9
7. La comunicazione alla UIF	10

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Misure per la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	Codice	Allegato 7 al PTPCT
--	--	--------	------------------------

1. Scopo e campo di applicazione

Con il D.lgs n. 231/2007, attuativo della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della Direttiva 2006/70/CE, che reca misure di esecuzione, sono state introdotte nell'ordinamento nazionale nuove norme in materia di antiriciclaggio.

Il D.lgs. 90/2017 ha esteso anche alle società a partecipazione pubblica alcuni specifici obblighi in materia di antiriciclaggio, laddove tali società svolgano alcune attività di rilievo pubblicistico. Difatti, nella definizione di Pubblica Amministrazione di cui al D.lgs. 231/2007, sono incluse anche *“le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea”*.

L'art. 10 dispone al comma 1 l'applicazione di tali disposizioni *“agli uffici delle Pubbliche Amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:*

- a) Procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;*
- b) Procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;*
- c) Procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati”*.

Il medesimo articolo ai commi 4 e 5 dispone inoltre che *“4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.*

5. Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Misure per la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	Codice	Allegato 7 al PTPCT
--	--	--------	------------------------

legislativo 1 dicembre 2009, n.178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo”.

Lo scopo del presente documento è quello di definire le disposizioni operative per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del Gruppo RetiAmbiente, nonché la struttura organizzativa a presidio di questi ultimi.

2. Riferimenti normativi

- D.lgs. n. 231/2007
- D.lgs. 90/2017
- Piano Nazionale Anticorruzione e Delibere ANAC

3. Descrizione del processo

Le Società del Gruppo RetiAmbiente in attuazione della predetta normativa e delle indicazioni contenute nel PNA 2022 hanno deciso di integrare le misure di prevenzione previste nel Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza con specifiche procedure interne che consentano la rilevazione tempestiva di eventuali anomalie connesse a fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sulla base delle istruzioni impartite dalla UIF.

A questo scopo è stata svolta un’attività di risk assessment finalizzata alla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cui sono esposti gli uffici aziendali, analizzando i presidi esistenti e definendo un sistema di trattamento dei rischi residui, ove non ancora ritenuti accettabili. La metodologia di valutazione dei rischi è contenuta nell’allegato 8 al PTPCT. La mappatura e la valutazione dei rischi è contenuta nell’allegato 3 al PTPCT “*Risk assessment anticorruzione*”.

4. Gli indicatori di anomalia

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), istituita nel 2008 presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 6 del citato Decreto Legislativo, ha adottato e reso note le istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni prevedendo un elenco, ancorché non esaustivo, di indicatori di anomalia volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette, al fine di

contribuire al contenimento degli oneri ed alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.

L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta. Dovranno essere valutati, pertanto, con la massima attenzione, ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.

Nell'allegato 9 al PTPCT si riporta un elenco degli indicatori di anomalia emanati dall'UIF.

Inoltre, il Gruppo RetiAmbiente integra i propri regolamenti e procedure di cui al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione al fine di prevedere, per i processi aziendali a rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, i relativi indicatori di anomalia.

5. I soggetti coinvolti

Si indica nel seguito una descrizione dei soggetti coinvolti.

Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF)

L'UIF svolge il ruolo di autorità tecnica centrale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi da attività criminose e finanziamento del terrorismo, è istituita presso la Banca d'Italia ed è autonoma e operativamente indipendente. Ad essa devono essere trasmesse le comunicazioni relative ad operazioni sospette. La UIF emana istruzioni sui dati e le informazioni da trasmettere, definisce indicatori di anomalia al fine di orientare l'attività degli uffici e determina le modalità di trasmissione.

Soggetti cui è riferita l'operazione

Le persone fisiche o le entità giuridiche che entrano in contatto con le Società del Gruppo RetiAmbiente e che riguardo al quale emergono elementi di sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie.

Soggetto gestore

L'UIF, con il Provvedimento 23 aprile 2018, ha stabilito che ogni Pubblica Amministrazione, con atto formalizzato, individua al proprio interno il "soggetto gestore", delegato a valutare ed effettuare

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Misure per la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	Codice	Allegato 7 al PTPCT
--	--	--------	------------------------

le comunicazioni di operazioni sospette. La UIF considera tale figura e la connessa struttura organizzativa quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti.

Quest'ultimo viene nominato dall'Organo Amministrativo di ciascuna Società del Gruppo e deve avere le seguenti caratteristiche:

- deve essere individuato in un soggetto dotato di adeguata competenza;
- deve essere privo di conflitti di interesse rispetto ai processi aziendali a rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- deve avere un'adeguata autorevolezza rispetto alla struttura aziendale, assicurando un livello apicale nell'organizzazione interna.

Inoltre, precedentemente alla nomina viene svolta la seguente due diligence, al fine di verificare la presenza di eventuali elementi di rischio da considerare nella nomina:

1. acquisizione di un'autodichiarazione di eventuale presenza di:
 - a. condanne, anche non definitive, per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, previsti dal codice penale al capo I del titolo II del Libro II e per i delitti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
 - b. condanne, anche non definitive, per i reati di cui al D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, art. 7 comma 1, lett. da a) ad f);
 - c. procedimenti penali in corso per i reati di cui ai punti precedenti;
 - d. rapporti di coniugio, convivenza, parentela (entro il quarto grado) o affinità (entro il secondo grado) con soci, amministratori, direttori generali e/o procuratori di fornitori e/o consulenti attuali del Gruppo RetiAmbiente (ognuno per la Società di propria competenza ovvero per i fornitori e consulenti di Gruppo);
 - e. svolgimento di altre attività lavorative (in qualità di dipendente o di libero professionista) oltre a quella svolta per il Gruppo RetiAmbiente;
2. verifica della presenza di eventuali deleghe e/o procure in capo al candidato individuato per tale ruolo e dell'assenza di provvedimenti disciplinari a carico di quest'ultimo.

La due diligence, come previsto dal sistema di gestione per la prevenzione della corruzione per il personale a rischio medio/alto, deve essere ripetuta con cadenza annuale.

Il “soggetto gestore”, oltre a delineare il presente documento atto a garantire un tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione verso l’Unità di Informazione Finanziaria – UIF deve provvedere:

1. alla formazione in materia di antiriciclaggio del personale della società;
2. a raccogliere le segnalazioni ed avviare le successive necessarie verifiche, conservandone l’esito;
3. informare delle segnalazioni ricevute direttamente l’Organo Amministrativo, affinché sia edotto sul caso;
4. a garantire, nel flusso delle comunicazioni, il rispetto della riservatezza dei soggetti coinvolti;
5. a trasmettere dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del Dlgs. n.231/2007, effettuando la comunicazione a prescindere dalla rilevanza e dall’importo dell’operazione sospetta in via telematica e senza ritardo alla UIF attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia, previa adesione al sistema di comunicazione *on-line* e secondo i contenuti e le modalità stabiliti dal Capo II del provvedimento UIF del 23 aprile 2018 (è richiesta l’iscrizione del soggetto gestore al portale Infostat-UIF secondo le modalità indicate al seguente link <https://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/modalita-accesso/index.html>);
6. a fungere da interlocutore della UIF per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti, al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni;

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il “soggetto gestore” ha diritto d’accesso a tutta la documentazione connessa alla segnalazione pervenuta e, in ogni caso, utile a svolgere la necessaria verifica e, qualora se ne ravvisi la necessità, può sentire tutti gli operatori coinvolti, al fine di raccogliere le necessarie informazioni sulle fattispecie in esame.

Per assicurare un adeguato coordinamento fra le misure antiriciclaggio, anticorruzione e di prevenzione dei rischi ex d.lgs. 231/2001, il “soggetto gestore”, l’RPCT e gli organismi di vigilanza di ciascuna Società del Gruppo svolgono una riunione congiunta, almeno con cadenza annuale, nel corso della quale ciascuno relaziona circa il livello di adempimento delle misure di prevenzione di propria competenza.

Referenti

Questi sono individuati in tutti i Responsabili degli uffici delle Società del Gruppo RetiAmbiente che gestiscono i processi a rischio.

Partecipano in modo permanente con il “soggetto gestore” alla definizione di regole rivolte in particolare alla individuazione di casi tipo di maggiore interesse e alla determinazione di ulteriori indicatori di anomalia. Agli stessi compete, altresì, supportare il “soggetto gestore” nella rilevazione dei fabbisogni formativi del personale rispetto alla struttura di riferimento.

Infine, i “Referenti” sono coloro che hanno il compito di inviare al “Soggetto gestore” le segnalazioni di operazioni sospette.

Operatori

Tutti gli uffici delle Società del Gruppo RetiAmbiente interessati dalla gestione dei processi a rischio.

Gli “Operatori”, nel caso riscontrino rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo effettuano una comunicazione al “Referente” del proprio Ufficio affinché svolta una prima valutazione e proceda, nel caso in cui sia presente un effettivo sospetto, ad inoltrare la segnalazione al “soggetto gestore”.

6. La comunicazione al soggetto gestore

Al verificarsi di una o più delle situazioni di cui agli indicatori di anomalia indicati nei regolamenti e procedure di sistema i “referenti” hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente in forma scritta al “soggetto gestore”, le operazioni sospette, fornendo tutte le informazioni e tutti i documenti utili a consentire un’adeguata istruttoria. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF.

Considerata la non esaustività dell’elenco di indicatori di anomalia di cui all’allegato 9 al PTPCT, ciascun “referente”, relativamente al proprio ambito di attività, deve effettuare la segnalazione al “soggetto gestore” ogniqualvolta sappia o abbia ragionevole motivo di ritenere che sia stato compiuto o tentato il compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Le segnalazioni possono essere effettuate utilizzando l’apposito modulo MOD17_PTPCT da inviare all’indirizzo e-mail del “soggetto gestore”.

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Misure per la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	Codice	Allegato 7 al PTPCT
--	--	--------	------------------------

Quest'ultimo procede tempestivamente ad effettuare un'istruttoria al fine di valutare la fondatezza di quanto segnalato e, in caso di esito positivo procede ad effettuare tempestivamente la segnalazione all'UIF.

Attraverso tale segnalazione i "referenti" dovranno relazionare in modo puntuale quanto rilevato, indicando oltre a tutti gli elementi, le informazioni e i dati anche i motivi del sospetto.

Dovranno essere fornite tutte le informazioni, i dati e la documentazione utili a consentire al "soggetto gestore" un'adeguata istruttoria.

Il "soggetto gestore" è tenuto a garantire il rispetto della riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della medesima.

L'attività di segnalazione è coperta da riservatezza. Gli uffici sono tenuti ad evitare diffusioni non necessarie di informazioni. È fatto divieto di informare i soggetti relativamente all'avvio di una attività di segnalazione nei loro confronti. L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. La conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni raccolte deve avvenire con sistemi idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali ed il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al D. Lgs. n. 231/2007. Le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'attività e dei soggetti segnalati.

Le segnalazioni di operazioni sospette, se poste in essere in buona fede e per le finalità previste dalla normativa, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di alcun tipo.

7. La comunicazione alla UIF

La comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e deve essere effettuata a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta.

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Misure per la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	Codice	Allegato 7 al PTPCT
--	--	--------	------------------------

La comunicazione indica se nell'operatività è stato ravvisato il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e deve contenere i seguenti dati identificativi:

- a) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la Società;
- b) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- c) elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;
- d) eventuali documenti allegati.

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 6 e 7 delle Istituzioni della UIF, la comunicazione contiene dati strutturati concernenti le operazioni, i rapporti, i soggetti ai quali si riferisce l'attività amministrativa, i legami tra le operazioni e i rapporti, i legami tra le operazioni/i rapporti e i soggetti, i legami tra i soggetti.

La comunicazione contiene inoltre il riferimento ad almeno un'operazione e al soggetto cui questa è riferita e può contenere il riferimento a più operazioni che appaiano tra loro funzionalmente o economicamente collegate. È consentito altresì riportate operazioni ritenute non sospette qualora necessarie per la comprensione dell'operatività descritta o del sospetto manifestato.

Nella descrizione occorre fare riferimento al contesto economico finanziario, illustrando in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto la Società a sospettare l'operazione come collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e a effettuare la comunicazione. In particolare, deve risultare chiaramente il processo logico seguito nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della comunicazione.

Le informazioni, esposte in forma sintetica, devono risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, ed essere finalizzate a consentire, ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi.

Occorrerà indicare se la comunicazione riguarda un numero limitato di operazioni ovvero attiene all'operatività complessiva posta in essere dal soggetto nell'arco temporale esaminato.

	Misure per la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	Codice	Allegato 7 al PTPCT
---	--	--------	------------------------

I documenti necessari ai fini della descrizione dell'operatività sospetta possono essere allegati alla comunicazione in formato elettronico.

I documenti rilevanti relativi alla comunicazione trasmessa devono essere conservati a cura del “soggetto gestore” per corrispondere alle richieste della UIF o degli organi investigativi.